

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3619/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1990

recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e  
mezzene di agnello

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di carni ovine e caprine<sup>(2)</sup>, prevede le modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(3)</sup>, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna, in Danimarca, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, nella Repubblica federale di Germania, in Francia e nei Paesi Bassi.

Ferre restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 287/90 della Commissione<sup>(4)</sup>, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.*Articolo 2*

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14,00 dell'11 gennaio 1991.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.<sup>(3)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.<sup>(4)</sup> GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 11.